

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della

legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza prot. n. 53578 del 13/08/2019, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 15287 del 26/08/2019, con la quale il Comune di **Alcamo (TP)**, *Area 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale*, ha trasmesso la documentazione, comprendente il Rapporto Ambientale Preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., di cui alla “*Variante per decadenza vincoli espropriativi di un’area censita al catasto al Fgl. 54 partt. 2693 e 2694 - ditta Alesi Angelo e Alesi Giuseppe*”;

VISTA la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il rapporto ambientale e la certificazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 15987 del 06/09/2019, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione di cui alla “*Variante per decadenza vincoli espropriativi di un’area censita al catasto al Fgl. 54 partt. 2693 e 2694 - ditta Alesi Angelo e Alesi Giuseppe*”, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.

- Nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prot. n. 36289 del 08/10/2019;

- Nota dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani prot. n. 185153 del 20/09/2019;

- Nota del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prot. n. 105880 del 30/09/2019;

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 18621 del 18/10/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Servizio 1 - U.O.S1.1/DRU, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) di cui alla “*Variante per decadenza vincoli espropriativi di un’area censita al catasto al Fgl. 54 partt. 2693 e 2694 - ditta Alesi Angelo e Alesi Giuseppe*”, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 107 del 28/04/2021, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 7539 del 06/05/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale *“ESPRIME parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del procedimento TP2-30 relativo alla Variante per decadenza vincoli espropriativi di un’area censita al catasto al Fgl. 54 partt. 2693 e 2694 - ditta Alesi Angelo e Alesi Giuseppe”*

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: **TP_002_0000030** della procedura Codice: 569 – *“Variante per decadenza vincoli espropriativi di un’area censita al catasto al Fgl. 54 partt. 2693 e 2694 - ditta Alesi Angelo e Alesi Giuseppe”*, **sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 107 del 28/04/2021 reso dalla C.T.S..
- Art. 2)** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto il parere n. 107 reso dalla C.T.S. durante la seduta del 28/04/2021.
- Art. 3)** Il **Comune di Alcamo** (TP), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 4)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nella forma di avviso e verrà pubblicato sul *“Portale Valutazioni Ambientali”* di questo Dipartimento (<https://svi.regione.sicilia.it>), **codice procedura n. 569** .
- Art. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 24/05/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Codice Procedura: 569

Classifica: TP 2-30

Proponente: Alesi Angelo e Giuseppe.

Autorità Procedente: Comune di Alcamo (TP).

Procedimento: procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (*ex art. 12 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.*).

OGGETTO: “Richiesta di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS reattiva alla Variante per decadenza vincoli espropriativi su terreno di proprietà del sig. Alesi Angelo e Alesi Giuseppe, ai sensi dell’art.12 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.”

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica Regione Siciliana.

PARERE Commissione T.S. n. 107 del 28 aprile 2021

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e ss.mm. ii. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab.dell’11 marzo 2015 e ss.mm. ii.;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota prot.n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell' Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot.n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a “Prima direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell’art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;

VISTA la nota assessoriale prot.n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn.5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA la nota prot.n.53578 del 13/08/2019, con la quale il comune di Alcamo, nella qualità di Autorità Procedente, ha richiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii ed ha trasmesso la documentazione del piano completa del Rapporto Preliminare Ambientale e della copia del versamento degli oneri istruttori ex art. 6, comma 24, della legge n. 6 del 10.01.2012;

VISTA la nota prot.n.15987 del 06/09/2019 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica dichiarava procedibile la procedura denominata TP 2-30 del comune di Alcamo (TP) quale autorità procedente ed avviava la fase di consultazione con i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.):

Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

Dipartimento Regionale dell'Energia;

Dipartimento Regionale Tecnico;

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;

Libero Consorzio di Trapani;

Genio Civile di Trapani;

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

Dipartimento di Protezione Civile, Provincia di Trapani;

Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - DAP di Trapani;

RILEVATO che al termine della fase di consultazione del Rapporto Preliminare Ambientale sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale:

- Nota prot.n.185153 del 20/09/2019, con la quale il Genio Civile di Trapani, per l'istanza in oggetto, non ha nulla da evidenziare e/o prescrivere;
- Nota prot.n. 36289 del 08-10-2019 del Libero Consorzio Comunale di Trapani con cui fa presente che dalla visione dell'inquadramento territoriale, per l'istanza in esame non si rilevano aspetti di competenza per i quali occorre esprimere parere;
- Nota n. 18343 del 14/10/2019 del Servizio 16 – dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - Comando del Corpo Forestale tramite la quale comunica che: - ... *la zona d'intervento, sita in agro del Comune di Alcamo, F.054 part. 2693-2694, ed evidenziate nello stralcio planimetrico allegato alla documentazione scaricata in formato digitale pdf, non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 - Capo I - titolo I del R.D.L. "30.12.1923 N .3267, per cui non necessita NULLA OSTA da parte di questo Ispettorato, fatte salve eventuali, ulteriori, pareri e/o autorizzazioni previsti dalla legge ed emessi da altri Enti.*

VISTA la nota prot.n. 105880 del 30/09/2019, del Comando del Corpo Forestale di Trapani, con la quale, comunica che l'area oggetto della variante non è sottoposta a vincolo idrogeologico;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota prot.n.18621 del 18/10/2019 con la quale il Servizio 2 del Dipartimento dell'Urbanistica trasmetteva al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica la documentazione in formato digitale del procedimento al fine dell'acquisizione del parere di competenza

VISTA E VALUTATA la documentazione del procedimento trasmessa dal servizio 2 del DRU che nel complesso è costituita da:

1. *Istanza n. 535787 del 13.08.2019;*
2. *Rapporto Preliminare ambientale;*
3. *Relazione tecnica;*
4. *Riscontro Comando C.F.;*
5. *Riscontro Genio Civile;*
6. *Riscontro Provincia TP;*
7. *Tav.1 RP*

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della variante.

La proposta di variante in oggetto consiste nella ridefinizione urbanistica, di un'area estesa 701 mq circa, da Z.T.O. "FV1- verde pubblico attrezzato (art. 85 delle N. T. A.) e "viabilità di progetto" (art. 24 delle N. T. A.)", oggi divenute "zona bianca" a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio del vigente P.R.G. del Comune di Alcamo, a destinazione urbanistica in parte a zona "B2- zona edificata con morfologia a spina" (art.34 delle N.T.A.) ed una parte da destinare a "parcheggio pubblico" (art. 24 delle N.T.A.); *L'area oggetto di variante urbanistica è ubicata nel settore centro-meridionale, tra la via Monte Bonifato e la via Vincenzo Spica, del centro abitato di Alcamo. Il sito in oggetto, con riferimento alla cartografia ufficiale italiana e alla carta tecnica regionale ricade nella tavoletta F.° 258 IV N.O. Alcamo dell'I.G.M.I., in scala 1:25.000 e nella sezione 606040 Alcamo –Monte Bonifato della C.T.R., in scala 1:10.000. L'area di intervento, vista la sua posizione all'interno del contesto urbano e territoriale, si trova ben collegata con le principali vie di comunicazione, inserita entro una zona già del tutto dotata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie. L'area interessata è composta da due particelle catastali confinanti ed è censita in catasto al foglio di mappa n.° 54 particelle 2693 e 2694 ed è estesa nel suo complesso 701 mq circa.*

RILEVATO che dall'esame delle immagini in allegato al RAP in corrispondenza dell'area oggetto di Proposta di Variante, si rileva la presenza di due distinte strutture metalliche coperte, anche se purtroppo, nei limiti delle informazioni rilevabili, dalle tipologie di materiali utilizzati appare che le stesse siano strutture di tipo precario per le quali ai fini della presente valutazione non risultano avere particolare influenza dal punto di vista ambientale;

CONSIDERATO che in relazione agli obiettivi e alle strategie della Variante Urbanistica l'A.P. afferma che:
- *Le caratteristiche della proposta di Variante Urbanistica sono in accordo con le N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Alcamo e devono essere coerenti rispetto alla pianificazione territoriale sovraordinata al*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

P.R.G. stesso. Relativamente al "VU" si fa presente come la proposta in oggetto, per le dimensioni modeste dell'area interessata, non genera effetti a scala territoriale, ma costituisce un quadro di riferimento per la progettazione degli interventi consentiti con la variazione di destinazione d'uso, essendo la "VU" in oggetto finalizzata esclusivamente al lotto di terreno interessato dalla ritipizzazione della destinazione urbanistica. La proposta di variante ha, infatti, carattere esclusivamente operativo, al fine di consentire la ritipizzazione di un'area a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

LE PREVISIONI DEL P.R.G. VIGENTE

Il P.R.G. vigente, del Comune di Alcamo è stato approvato con il D.A. 404/DRU del 4.7.2001, la variante urbanistica in oggetto al Piano Regolatore Generale viene proposta a seguito della richiesta di ritipizzazione per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, avanzata dalla Ditta Proprietaria in epigrafe, in data 11/11/2008;

Secondo l'art. 9 del D.P.R. 327 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni e se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 9 del testo unico in materia edilizia (D.P.R. 380 del 2001) riguardante l'attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.

La proposta di variante in oggetto richiama i principi generali di cui alla Delibera consiliare n. 43 del 13.04.2016 inerenti la "ritipizzazione delle aree divenute cosiddette bianche, a seguito decadenza vincoli urbanistici. Approvazione atto di indirizzo per il Servizio Urbanistica e Pianificazione".

Di seguito vengono richiamati gli artt. 24 e art.85 in relazione alle destinazioni urbanistiche dell'area:

ART.24 - Aree per la viabilità - Le aree destinate alla viabilità comprendono:

- a) Le strade e i nodi stradali
- b) Le aree di rispetto
- c) Le aree di sosta
- d) Il verde di arredo stradale
- e) Le aree di servizio carburanti.

La classificazione delle strade è quella adottata dal Nuovo Codice della Strada, approvato con D. L. 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni, a cui si rimanda per quanto riguarda le norme per la costruzione, la tutela delle strade e le fasce di rispetto stradale. Le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade devono rispondere, rispettivamente:

- Alle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane "del CN R. (Bollettino Ufficiale del CN R. 26 aprile 1978) e successive modifiche ed integrazioni;
- Alle "Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane "del C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R. 26aprile 1978) e succ. mod. ed int.
- Alla normativa UNI-CNR.

Possono essere ammesse deroghe alle norme UNI-CNR su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale in relazione a:

- Adeguatezza a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche
- Insuperabili e comprovate difficoltà operative;
- Interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento integrale alle norme.

I tracciati e le caratteristiche delle strade e delle aree per la viabilità e la sosta indicati negli elaborati del PRG hanno valore di massima e pertanto possono essere modificati in sede di progettazione esecutiva delle opere senza che ciò costituisca variante urbanistica. In sede di progetto esecutivo, il raccordo tra il prolungamento del Viale Europa con la Via Allegrezza dovrà proporre una curvatura che salvaguardi quanto più possibile le costruzioni esistenti. Le porzioni di aree che potranno essere recuperate a seguito della progettazione esecutiva saranno classificate in base alla destinazione delle zone immediatamente retrostanti. ... E' consentita la realizzazione di aree di sosta e/o parcheggi, di edicole per la rivendita di giornali, chioschi



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

per ristoro. E' consentita anche la realizzazione di impianti per l'erogazione di carburante secondo le modalità e le limitazioni contenute nel nuovo Codice della strada (D.L.30 Aprile 1992 n. 285) e relativo Regolamento e nella L.R.5 Agosto 1982 n.97, e nei Decreti Assessore Regionale per l'Industria 25 Gennaio 1984 n. 180 e 22 Dicembre 1987 (G.U.R.S. del 23.1.1988, Parte /, n.5).

ART. 85 – Fv1 verde pubblico attrezzato. - Le zone Fv1 sono destinate a giardini, ad impianti sportivi e ad aree attrezzate per il gioco ed attività per il tempo libero.

Per le attrezzature sportive oltre alla normativa di settore ed alle prescrizioni del CONI vanno rispettati i seguenti parametri:

- *Rapporto di copertura: 1/3 della superficie di intervento;*
- *Verde alberato: almeno 50% della superficie di intervento.*

PREVISIONI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA.

In particolare il Comune di Alcamo in merito alla ritipizzazione delle aree in oggetto, propone di destinare a parcheggio pubblico la superficie avente una profondità di m 1,50 e lunghezza pari al fronte dell'area prospiciente la via Spica e destinare il resto a zona B2- zona edificata con morfologia a spina.

Pertanto le aree oggetto di ritipizzazione estese mq 701 avranno le seguenti destinazioni urbanistiche:

- *B2 - Zona edificata con morfologia a spina (art.34 delle N.T.A.) per circa mq 623, comprensivi della parte già ricadente nella stessa zona territoriale omogenea;*
- *Parcheggio (art. 24 delle N.T.A.) per circa mq 78.*

Di seguito viene richiamato per chiarezza espositiva l'articolo 34 delle N.T.A del P.R.G. vigente del Comune di Alcamo che regola le destinazioni d'uso per le Z.T.O. B2 - zona edificata con morfologia "a spina".

"La zona edificata B2 è caratterizzata da edilizia con morfologia "a spina" e da esigenze di riqualificazione urbana ed ambientale.

Il PRG la individua come Zona di Recupero ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

Gli interventi edilizi sono finalizzati:

- *Al miglioramento della qualità abitativa, attraverso il recupero e la ristrutturazione di unità edilizie di modeste dimensioni;*
- *Alla riqualificazione urbanistica, attraverso il ridisegno degli isolati e dei lotti;*
- *Alla riqualificazione ambientale attraverso il miglioramento delle qualità estetiche dell'edificato, della creazione di nuovi spazi urbani e della realizzazione di opere di arredo urbano.*

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: residenza, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e servizi di somministrazione, servizi di ristoro, alberghi e attività turistico-ricettive, studi professionali, artigianato di servizio ed attività artigianali compatibili con la residenza, residenze speciali, spazi e attrezzature per la cultura e la comunicazione, attrezzature di quartiere e di interesse generale, parcheggi al piano terra e seminterrato, cliniche private.

Le previsioni del PRG nella zona B2 si attuano con intervento edilizio diretto o Piani di Recupero (PR) di iniziativa pubblica o privata anche su singoli isolati o singoli edifici.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

- a) *Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 20 della L.R. 71/'78 nel rispetto della volumetria esistente;*
- b) *Ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, nuova edificazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - *Nei lotti con una superficie inferiore a 200 metri quadri l'indice di fabbricabilità fondiario (If) non può superare i 9 metri cubi/metro quadro per un massimo di 1.000 metri cubi;*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- *Nei lotti di superficie superiore a 200 metri quadri l'indice di fabbricabilità fondiario non può superare i 5 metri cubi/metro quadro;*

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- *È consentita la costruzione in aderenza o al confine;*
- *L'altezza massima degli edifici è pari a metri 11 con le limitazioni della normativa antisismica;*
- *Per gli interventi di demolizione e ricostruzione nei lotti di superficie superiore a 200 metri quadri il rapporto di copertura massimo consentito è 0,8;*
- *Gli eventuali distacchi tra edifici, tranne nel caso di formazione di cortili interni e nel caso che tra detti edifici vi siano interposte strade pubbliche, debbono essere pari ad almeno metri 10;*
- *Nei cortili interni sui quali prospettino solo locali di servizio (cucina non abitabile, servizi igienici, lavanderie, ripostigli, locali in ogni caso di superficie non inferiore a 9 metri quadri) le distanze tra pareti saranno non inferiori a 5,00 metri; nel caso di "chiostrine" tale distanza non può essere inferiore a m.3,00.*

Nella zona B2 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e dell'art. 20 della L.R. 28 dicembre 1978 n. 71 attraverso la redazione di Piani di Recupero (PR) che prevedano:

- *Una superficie di intervento superiore a metri quadri 300;*
- *Accorpamenti di unità immobiliari;*
- *Cessioni di aree per spazi pubblici non inferiori al 10% dell'area di intervento.*

I Piani di Recupero di cui al precedente comma potranno prevedere l'applicazione di indici di fabbricabilità fondiaria superiori ai 5 metri cubi/metro quadro e fino al 70% delle densità di zona preesistenti ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del D.M. 1444/'68".

Nella presente proposta di variante urbanistica, quindi, per l'area in oggetto, estesa complessivamente mq 701 circa, si propone una nuova destinazione d'uso come Z.T.O B2 (Zona edificata con morfologia "a spina"), ovvero parte edificabile nella misura di 623 mq circa e parte da cedere al comune per parcheggio pubblico nella misura di mq 78 circa.

RILEVATO che nel RPA, in merito ai **Criteri definiti dall'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/2006** e s.m.i. (criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art.12), sono riportate in maniera sintetica le seguenti informazioni:

- In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante urbanistica proposta non genera effetti a scala territoriale. La proposta di variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Alcamo ha carattere esclusivamente operativo, al fine di adempiere alla richiesta di ritipizzazione per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, giusta comunicazione di avvio al procedimento da parte del comune di Alcamo nota prot.n. 21 del 27/04/2017.

La Variante Urbanistica propone per l'area di interesse la ritipizzazione da viabilità di progetto e in parte a verde pubblico attrezzato (Z.T.O. Fv1) a "B2" Zona edificata con morfologia "a spina", Z.T.O. che si trova adiacente all'area in esame. La variante urbanistica proposta stabilisce in quadro di riferimento esclusivamente per quella porzione di area edificabile che assume le stesse caratteristiche urbanistiche delle aree adiacenti, in accordo con l'art. 34 del P.R.G. di Alcamo che norma le Z.T.O. designate con il simbolo grafico "B2".

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

Le modifiche non influenzano altre piani attuativi o piani sovraordinati e non creano scenari differenti da quelli proposti; è stato verificato che le scelte progettuali sono in linea con le indicazioni dei piani



ambientali settoriali e rispettano le indicazioni ambientali del Piano di Gestione dell'ambito territoriale "Monti di Trapani" inerente il SIC ITA 010009.

CONSIDERATO che in relazione alla Pianificazione Sovraordinata e alla presenza di Vincoli Urbanistico Territoriali l'A.P. afferma che il territorio del Comune di Alcamo e, in particolare, il territorio in cui si inquadra la "VU" in questione, è interessato dai seguenti strumenti di programmazione già approvati o in corso di approvazione.

Piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3. - Il comune di Alcamo ricade negli Ambiti 2 e 3 della provincia di Trapani - "Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese" del Piano Paesaggistico adottato con Decreto n. 6683 dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, e redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63 ed in particolare all'art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali ed in attuazione del documento delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

- *Piano per l'Assetto Idrogeologico. - Il Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI), approvato con D.G.R. n.° 329 del 6 Dicembre 1999 e adottato con D.A. n.° 298/41 del 4 Luglio 2000, articolato per bacini idrografici ed aree territoriale contigue, è redatto in attuazione della L. 183/1989 e smi ed è finalizzato alla identificazione delle criticità relative all'assetto geomorfologico ed idraulico del territorio. L'area interessata dalla "VU" ricade nel bacino n. 44 (Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Jato ed il Bacino del Fiume S. Bartolomeo) ed in particolare si rileva come il sito oggetto di Variante Urbanistica non ricade all'interno di aree a pericolosità geomorfologica o in siti di attenzione di carattere geomorfologico della carta della pericolosità e rischio geomorfologico n.° 13 (044 - Area Territoriale tra il Bacino del Fiume Jato ed il Bacino del Fiume S. Bartolomeo) del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).*

- *Piano Territoriale Paesistico Regionale. - Il documento di Linee guida del Piano Territoriale paesistico regionale è predisposto dall'Assessorato regionale dei Beni culturali ed ambientali ed approvato con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 (GURS 23 settembre 1999, n. 46). In esso vengono stabiliti criteri e vengono forniti indirizzi progettuali per la redazione dei Piani paesaggistici da parte delle Sovrintendenze ai Beni culturali ed Ambientali. Nelle more dell'approvazione di tali piani gli strumenti urbanistici comunali (PRG) svolgono le funzioni di tutela paesaggistica e devono pertanto uniformarsi alle indicazioni contenute nelle Linee guida.*

- *Piano Territoriale della Provincia di Trapani. Il piano, redatto in applicazione dell'art. 12 della L.R. 9/1986, può contenere previsioni relative a nuove infrastrutture ed attrezzature di livello generale e provinciale che prevalgono sulla zonizzazione del PRG. Ad oggi la Provincia regionale di Trapani non ha definito l'iter di tale piano, del quale è stato solamente approvato lo studio di massima con delibera del Commissario straordinario della Provincia di Trapani n.° 83 del 21/12/2012. Si precisa comunque che in tale schema non ci sono previsioni che riguardano il sito interessato dal presente proposta di Variante Urbanistica.*

- *Piani di Gestione della Rete Ecologica - Il Piano di Gestione relativamente all'area in cui si colloca la "VU" (Ambito territoriale dei "Monti di Trapani") è stato approvato con D.D.G. ARTA n. 558 del 25 giugno 2009 e definitivamente con D.D.G. n. 347 del 24/06/2010. Nel PdG in questione si perviene ad alcune generiche indicazioni e linee di intervento. Il territorio di Alcamo è interessato da due diversi Siti di Interesse Comunitario (SIC), denominati Monte Bonifato (ITA 010009) e Foce del torrente Calatubo e dune (ITA 010018) nonché dalla Riserva Naturale del Bosco di Alcamo. L'area oggetto di Variante Urbanistica non ricade entro la perimetrazione dei siti natura 2000. Il P.R.G. vigente del Comune di Alcamo non è stato valutato da un punto di vista ambientale. La "Variante Urbanistica" in questione, infatti, non è direttamente connessa o necessaria alla gestione dei siti Natura 2000 e pertanto si demanda al livello progettuale la funzione di risolvere e minimizzare eventuali interferenze residue che già in questa fase si possono escludere visto la natura degli interventi di cui la Variante Urbanistica ne costituisce un quadro di riferimento e la distanza dal più vicino sito Natura 2000 SIC ITA 010009 M. Bonifato di circa*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

1.400 metri, a cui si sovrappone in parte la Riserva Naturale Orientata di Monte Bonifato, la cui zona di rispetto è distante circa 1250 m.

- Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Nel presente Rapporto sono state analizzate le scelte urbanistiche e progettuali della Variante Urbanistica che interessano l'uso di risorse e aspetti ambientali.

Nella Variante Urbanistica le considerazioni ambientali possono essere integrate a livello di scala progettuale dell'intervento.

La Variante Urbanistica non ha ricadute ambientali negative e dal punto di vista della sostenibilità e nell'ambito della progettazione degli interventi che la proposta di variante consentirà di attuare saranno adottate soluzioni energetiche e di gestione delle risorse compatibili con gli obiettivi generali del territorio.

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Per la tipologia della Variante Urbanistica non si ravvisano problematiche ambientali tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS. Sono stati comunque analizzati gli impatti attesi dalle scelte progettuali e le mitigazioni previste in fase di cantiere e in fase di esercizio.

- La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

L'area oggetto di variante al P.R.G. ha dimensioni contenute. Essa si caratterizza come una proposta coerente con le disposizioni in materia di tutela ambientale. Gli interventi edilizi previsti nell'ambito della riarticolazione della destinazione urbanistica risultano poco rilevanti ai fini della normativa del settore ambientale con particolare riferimento al piano di tutela delle acque.

CONSIDERATO che l'A.P. nel RAP ha analizzato le caratteristiche degli impatti che possono interessare l'attuazione del progetto in variante urbanistica in oggetto tenendo conto degli elementi indicati punto 2 all'Allegato I del D.L.gs 152/2006 e s.m.i. riportando quanto segue:

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione della Variante Urbanistica. Relativamente alla salute umana, è stato considerato l'impatto subito dalla futura popolazione determinato dal maggiore consumo di risorse idriche e dalla maggiore produzione di rifiuti.

- Carattere cumulativo degli impatti;

- *Argomento non trattato*

- Natura transfrontaliera degli impatti;

La Variante Urbanistica si riferisce esclusivamente ad un ambito di rilevanza comunale ed ha carattere locale.

- Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

Data la natura della Variante Urbanistica non si prevedono effetti legati alla salute umana.

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

L'entità e l'estensione ha una incidenza ridotta rispetto alle potenzialità dell'area vasta. Per l'oggetto degli argomenti trattati non si ravvisano impatti tali da interessare aree esterne agli ambiti stessi di trasformazione;

- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;

La zona di intervento si colloca nel tessuto urbano continuo della periferia occidentale dell'abitato di Alcamo, posta alla distanza di circa 1400 metri dal SIC ITA 010009 e come tale non è ritenuta di valore ambientale; pertanto le modifiche proposte non interessano aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale e/o culturale;



- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
Gli unici impatti prevedibili sono quelli collegabili alle componenti aria, acqua e suolo, comunque non collegabili al ritorno dell'uomo nella zona ma ad un semplice aumento della sua presenza; il rischio dovuto ad ulteriori insediamenti è piuttosto limitato dalla posizione dell'area di intervento distante circa 1400 metri dal sito Natura 2000 predetto e inserito in un ambito residenziale a tessuto continuo; non è prevedibile nel tempo una diminuzione della fauna dovuta al disturbo arrecato dalla realizzazione della Variante Urbanistica, stante la caratteristica di zona residenziale abitata. Si esclude la possibilità che la realizzazione del progetto, di cui la variante di destinazione d'uso ne è il quadro di riferimento, possa produrre impatti significativi sulla SIC ITA 010009 "Monte Bonifato".

CONSIDERATO che in merito alle caratteristiche dei fattori ambientali potenzialmente soggetti alle azioni del progetto nel RAP, l'A.P afferma che per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale dell'area oggetto della Variante Urbanistica, ha individuato nell'area di interesse i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di diretto interesse per la scala di piano in esame, e pertanto ha analizzato le seguenti componenti ambientali, nei termini di seguito sintetizzati:

FAUNA, FLORA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla presenza di habitat si rileva come l'area oggetto di variante urbanistica si localizza in zona dell'abitato di Alcamo, ormai del tutto urbanizzata. Il sito infatti è circondato da un tessuto urbano continuo e si configura come una superficie artificiale. Alla luce di quanto analizzato, essendo l'area di interesse del tutto urbanizzata, i fattori fauna, flora e biodiversità assumono un rilievo del tutto secondario. L'area infatti, pur se relativamente vicino (1.400 m) al limite della perimetrazione del SIC ITA 010009 Monte Bonifato, si caratterizza, essendo ampiamente antropizzata come zona abitata residenziale con opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con un basso grado di biodiversità animale, determinato dalla mancanza di complessi vegetazionali naturali e di conseguenza dalla costituzione di rifugi, aree di sosta, di nidificazione e di approvvigionamento alimentare per la fauna stanziale. Allo stesso tempo, la presenza nell'area di una forte azione di disturbo data dagli insediamenti abitativi e da alcune attività artigianali, non consente la presenza di specie di elevato valore conservazionistico ma solo entità comuni ed ampiamente diffuse in tutto il bacino del Mediterraneo

*A SSE dell'area di interesse si sviluppa, infatti, il rilievo isolato di Monte Bonifato che si caratterizza come un'area a forte naturalità dove prevale la macchia ad *Ampelodesmos mauritanicus*.*

*I versanti settentrionali e occidentali del rilievo negli ultimi decenni sono stati oggetto di rimboschimenti con specie alloctone, basate sull'introduzione di conifere resinose che sono minacciate stagionalmente dagli incendi che interessano l'intera fascia pedemontana. Intervallati alla macchia ad *ampelodesmeti* e alle fasce boschive si conservano lembi residuali di eccezionale valore di macchia-foresta a *Quercus ilex*; comunità rupicola a casmofite sulle pareti rocciose calcaree di M. Bonifato, caratterizzate da entità endemiche di rilevante interesse biogeografico e costituiscono habitat di grande interesse faunistico dove trova utile ambiente l'avifauna più pregiata. Tali habitat arricchiscono la vegetazione prevalente a gariga e praterie secondarie che rappresenta spesso una degenerazione della preesistente macchia mediterranea, sempre per colpa degli incendi. Dalle considerazioni fatte si evince come anche i disturbi temporanei relativi soprattutto alla fase di cantiere non possono incidere direttamente sulla stessa avifauna. Gli impatti sulla componente biotica saranno temporanei, mitigabili e con un livello basso, principalmente dovuti al cantiere, all'innalzamento di polveri, rumore e vibrazioni. Ad ogni modo, la mobilità degli organismi permetterà uno spostamento temporaneo in zone non lontane dal sito di progetto, favorendo così un loro re insediamento. Considerato inoltre lo stato e le caratteristiche del comparto biotico di riferimento, nonché l'estensione ridotta del sito interessato dall'intervento progettuale, che si inserisce peraltro in un contesto già urbanizzato, per cui la fauna presente è già abituata alla presenza dell'uomo, si può escludere in fase di esercizio un effetto barriera, in quanto l'edificazione prevista nel quadro della variante di destinazione d'uso proposta interessa un'area caratterizzata da un tessuto urbano continuo.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dal punto di vista paesaggistico i terreni in oggetto non presentano caratteristiche di alcun pregio, anzi l'intervento di edificazione servirà come completamento del tessuto urbano in cui l'area si inserisce che ad oggi è caratterizzato da un aspetto di incompletezza.

ASSETTO GEOMORFOLOGICO GENERALE

L'area in esame, in particolare, ricade in un'area debolmente acclive su cui si sviluppa parte dell'abitato di Alcamo. Si tratta della zona di raccordo tra una superficie di abrasione marina pleistocenica, i cui margini esterni ed interni sono mascherati dalla presenza di depositi di origine chimica concrezionati (travertini) che formano una estesa placca e una estesa fascia di detrito di falda che lascia il posto verso S alle scarpate scoscese del versante settentrionale di Monte Bonifato. ... Dalla sintesi degli studi effettuati, con particolare riferimento alla situazione geo-morfologica del sito di interesse e di un intorno significativamente esteso, e presa visione delle carte dei dissesti, della pericolosità e del rischio geomorfologico n.° 13 (044 – area territoriale compresa tra il bacino del F. S. Bartolomeo e il bacino idrografico del fiume Jato) del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (P.A.I.) non sono emerse condizioni di pericolosità quali frane e/o erosioni. L'area in esame si trova ubicata nel settore centro-meridionale del centro abitato di Alcamo in area del tutto circondata da urbanizzazioni e viabilità. Dall'analisi effettuata nell'area in oggetto, estesa ad un ambito di riferimento significativo, non è emerso alcun particolare fenomeno destabilizzante in atto o potenziale. L'assetto geometrico del sito strettamente interessato è piuttosto regolare, in quanto l'area è stata interessata da intensa urbanizzazione e presenta una configurazione planimetrica sub-pianeggiante. In realtà gli originari caratteri morfologici, in parte ancora leggibili nei tratti di viabilità che si sviluppano in direzione S-N e che assecondano l'originaria configurazione topografica del p.c., indicano una generale pendenza verso il quadrante settentrionale con un gradiente di circa 6%. L'area si sviluppa alla quota di circa 284 metri s.l.m.. L'assetto geomorfologico dell'area si caratterizza per l'assenza di gradini morfologici e rotture di pendenze in conseguenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che caratterizzano tutto l'intorno edificato. Le indagini geomorfologiche hanno evidenziato l'assenza di elementi morfologici che possono avere i requisiti di rarità scientifica e di interesse tali da classificarle come "emergenze" e quindi suscettibili di tutela ai sensi della legislazione regionale vigente, nonché gli elementi e le forme del rilievo che possono influenzare, in modo significativo, la risposta sismica del suolo sollecitato da azioni sismiche.

GEOLOGIA

L'area interessata si inquadra all'interno dei terreni riferibili alla F.ne Amerillo del Cretaceo superiore – Eocene, pertinenti all'unità stratigrafico-strutturale M. Bonifato - Calatubo, derivante dalla deformazione dei terreni del dominio paleogeografico Trapanese. ... Nell'area strettamente interessata il substrato geologico è costituito da calcilutiti più o meno marnose tipo "Scaglia" che si presentano sottilmente stratificate. Gli strati hanno uno spessore variabile da centimetrico a decimetrico e talora presentano sottili intercalari marnosi. Si tratta di terreni ascrivibili alla Formazione Amerillo del Cretaceo superiore – Eocene, pertinenti all'Unità Stratigrafico Strutturale Monte Bonifato – Calatubo. Depositi di copertura e in particolare depositi di versante ricoprono il bedrock e sono costituiti da elementi calcarei in genere angolosi in matrice di terre rosse rossastre e biancastre. Si tratta di depositi ascrivibili al Sintema di Capo Plaia dell'Olocene. Le indagini geologiche hanno evidenziato, per quanto attiene l'area delle opere in progetto, l'assenza di elementi geologici, paleontologici, mineralogici che possano avere i requisiti di rarità scientifica ed interesse tali da essere suscettibili di tutela, ai sensi delle leggi regionali n. 80/1977, n. 98/1981 e n. 14/1988, del D. Lgs 42/2004 e del D.A.R.B.C.A. n. 9280 (2006). Per l'ambito in cui si inserisce la variante urbanistica in oggetto, relativamente alla pericolosità sismica, è stata individuata una zona stabile suscettibile di amplificazioni locali del moto sismico in relazione alle caratteristiche litostratigrafiche, ovvero zona nella quale sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico, funzione della presenza di una coltre detritica.

IDROGEOMORFOLOGIA



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'area di interesse ricade nell'estremo settore occidentale dell'area territoriale compresa tra il bacino del F. S. Bartolomeo e il bacino idrografico del fiume Jato, in un ambito ormai del tutto urbanizzato posto nel settore centro-meridionale del centro abitato di Alcamo. Il reticolo idrografico di superficie si limita alla presenza del Vallone di Nuccio. Nel centro abitato di Alcamo la rete idrografica non è leggibile data la presenza di un tessuto urbano continuo e vista la presenza di una placca di travertino che ne determina una giacitura pianeggiante o comunque poco acclive. Nel tessuto urbano il deflusso delle acque meteoriche si realizza in direzione degli assi viari che assecondano l'originaria configurazione topografica del p.c., prevalentemente verso i quadranti settentrionali e nord-occidentali. Per quanto attiene l'assetto idrografico dell'area di progetto, il deflusso delle acque meteoriche nell'area oggetto di variante, tra l'altro poco estesa, in relazione alla presenza di terreni affioranti di versante, dati da elementi calcarei in genere angolosi in matrice di terre rosse rossastre biancastre, dotati di permeabilità medio-alta per porosità, è poco significativo. I depositi di versante, infatti, unitamente alla giacitura debolmente inclinata del piano topografico, favoriscono un rapido drenaggio delle acque meteoriche verso il sottosuolo scongiurando la possibilità di ristagni d'acqua. Il deflusso delle acque superficiali si realizza in direzione degli assi viari del tessuto urbano continuo che assecondano l'originaria massima pendenza. La Variante Urbanistica proposta è un quadro di riferimento per la realizzazione di un intervento edificatorio che comporta come conseguenza un aumento di superficie artificialmente impermeabilizzata. Tale incremento, viste le dimensioni modeste in relazione all'area vasta del sito di interesse, tra l'altro già quasi del tutto antropizzata, caratterizzandosi per un tessuto urbano privo di soluzione di continuità, determina un aumento poco significativo del deflusso superficiale. Si demanda comunque al livello progettuale esecutivo la risoluzione della problematica indicando nello specifico il recapito finale delle acque raccolte dalla parte edificabile del lotto oggetto di variante. Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea e le caratteristiche idrogeologiche del sito di interesse, l'area in esame si inquadra all'interno del corpo idrico di Monte Bonifato. Tale corpo idrico è posto nell'estremo orientale dei monti di Trapani, ad est del F. Freddo, direttamente a sud di Alcamo. Si tratta di un corpo idrico, in cui la circolazione delle acque sotterranee si realizza nel fitto e disordinato reticolo di fratture che caratterizza i depositi della F.ne Amerilo ("Scaglia") e che è sepolto lungo il graben della Piana di Alcamo-Partinico e della Piana di Castellammare dai depositi fluvio deltizi del Tortoniano-Messiniano inferiore (F.ne Terravecchia) e dai terreni argilloso marnosi della Formazione Castellana Sicula. ... Nell'area oggetto di Variante Urbanistica e in quelle prossime non sono presenti falde superficiali. La presenza dei sottostanti calcari più o meno marnosi tipo "Scaglia" favoriscono un rapido drenaggio delle acque nel sottosuolo. La direzione di flusso dell'aliquota di acque di infiltrazione che non travasano nel sottosuolo in conseguenza della minore permeabilità relativa del complesso semi-permeabile dei calcari più o meno marnosi, è prevalente verso i quadranti settentrionali, dove la presenza di un substrato impermeabile e l'intersezione della superficie piezometrica con la superficie topografica da luogo a scaturigini diffuse che marciano spesso il limite dei depositi di travertino nel settore occidentale e settentrionale dell'abitato di Alcamo. Da quanto esposto appare evidente che nella fase di progettazione esecutiva non sarà necessario fare ricorso a misure specifiche per il drenaggio delle fondazioni.

ELEMENTI DEL PAESAGGIO E VEGETAZIONE

Dal punto di vista paesaggistico i terreni in oggetto non presentano caratteristiche di particolare pregio, anzi l'intervento consentirà di completare il tessuto urbano che ad oggi è caratterizzato da un aspetto di incompletezza. La proposta variante mira alla riqualificazione urbanistica, attraverso il ridisegno dell'isolato e alla riqualificazione estetico-paesaggistica del lotto interessato dall'intervento edificatorio. Gli impatti previsti riguardano principalmente l'ingombro dei volumi fuori terra degli edifici, a tal proposito si rileva come gli interventi di cui la Variante Urbanistica ne costituisce un quadro di riferimento consentono una edificazione con altezza massima di ml 11,00 e con la possibilità di costruire in aderenza con gli altri edifici esistenti. In fase di esecuzione delle opere sarà necessario prevedere particolare cura allo strato di finitura superficiale delle pareti esterne, al fine di mitigare il più possibile l'impatto paesaggistico, stante che l'ampliamento della superficie edificata non cambierebbe di fatto la forma dell'urbanizzato ma, piuttosto, a



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

dare un disegno più armonico dell'isolato posto tra la via Monte Bonifato, la via V. Spica e la via V. Serina. L'area di interesse e quelle contermini risultano prive di vegetazione, il lotto, in particolare, è una superficie artificiale utilizzata come deposito merci, recintata con un muro nel suo lato occidentale prospiciente la via V. Spica.

ECOSISTEMI

L'area risulta inserita in un ambito interessato da opere di urbanizzazione primaria e secondaria in un contesto territoriale urbano, ormai del tutto antropizzata. La realizzazione della Variante Urbanistica non muta di fatto il perimetro dell'edificato esistente. Non risultano interessate porzioni di territorio dotate di funzionalità ecologica di pregio, considerato anche che il sito è costituito da superficie artificiale e non è prevista quindi l'asportazione di nessuna essenza vegetale naturale. La proposta di variante non comporta un cambiamento né tanto meno un impoverimento degli ecosistemi.

LA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

La qualità del paesaggio viene in genere definita in relazione alle sue peculiarità sia dal punto di vista morfologico e naturalistico (pregio intrinseco), sia storico culturale (riconoscibilità di un paesaggio storico inalterato) sia economico-sociale (definito dalla presenza di emergenze ambientali causate da inquinamento). Sulla base dei parametri sopra indicati e di quanto detto a proposito delle principali emergenze presenti nell'area, è possibile individuare tre diversi gradi di vulnerabilità del paesaggio: alta, media e bassa. ... Dal rilievo dello stato dei luoghi si evince come l'area interessata dalla Variante Urbanistica in argomento sia interessata da superficie artificiale e recintata nel lato prospiciente la via V. Spica e la possibilità di edificare nel quadro della proposta di cambiamento di destinazione d'uso dei luoghi non comporta delle modifiche fondamentali rispetto allo stato originario dei luoghi e, sulla base della classificazione precedentemente proposta, si ritiene che tale aree possano essere classificate a bassa vulnerabilità, ritenendo che siano prive di elementi di particolare pregio.

CLIMA ACUSTICO E QUALITÀ DELL'ARIA

Nel dicembre 2005 l'ARTA Sicilia ha effettuato, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.L.gs. 351/99 la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente ed ha adottato la zonizzazione preliminare del territorio regionale in agglomerati che, successivamente, ha costituito lo strumento necessario per la redazione del piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente della Regione Siciliana (agosto del 2007). Da tale zonizzazione si riscontra che il territorio comunale di Alcamo ricade in Zona C, ove occorrono interventi con Piani di Mantenimento. Per conformarsi alle disposizioni del nuovo decreto e collaborare al processo di armonizzazione messo in atto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite il Coordinamento istituito all'articolo 20 del decreto 155/2010, la Regione Siciliana ha dunque stabilito di predisporre una nuova zonizzazione regionale che inserisce il Comune di Alcamo nella zona codificata come IT1915 – con nome zona "Altro" che classifica "l'area del territorio regionale non inclusa nelle zone precedenti", ovvero sorgenti rilevanti di inquinamento atmosferico, ossia le principali aree urbane, le aree industriali ed i principali porti, sulla costa della Regione.

Nel merito della qualità dell'aria è auspicabile scindere due fasi al fine di prevedere le possibili pressioni e le alterazioni potenziali: Fase di cantiere e Fase di esercizio.

1. Fase di cantiere

Durante la fase di realizzazione delle opere per questa componente ambientale si possono individuare, i seguenti impatti:

- Emissioni di polveri*
- Emissione di rumori e vibrazioni*

La realizzazione di movimenti di terra e scavi nell'area di cantiere, può causare problemi di incremento di polveri, della rumorosità diurna, e di vibrazioni, che tuttavia interessano una fascia di territorio abbastanza ristretta (qualche decina di metri) e possono essere limitati utilizzando i macchinari più idonei



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ed opportuni sistemi di mitigazione, quali: schermature temporanee e mobili sul fronte dell'area di scavo e l'installazione di un adeguato impianto di bagnatura a servizio di tutta l'area di cantiere.

L'attività di cantiere necessita anche di transiti di persone e cose (materiali di costruzione e materiali di risulta dai lavori di scavo) con conseguente utilizzo del sistema viario. Dato il limitato numero di automezzi previsto, il traffico locale non sarà tale da saturare le vie di comunicazione esistenti.

Il pur modesto aumento del traffico provoca comunque un incremento della rumorosità (soprattutto mezzi pesanti) e della polverosità lungo gli assi viari interessati, dalla zona di cantiere, per i quali si provvederà a mantenere un adeguato grado di pulizia a ordine, provvedendo al lavaggio delle strade.

2. Fase di esercizio

L'incremento di rumore e vibrazioni, per le caratteristiche di insediamento residenziale, sarà estremamente ridotto perché prodotto dal traffico assimilabile appunto a quello residenziale trattandosi dell'inserimento di un fabbricato. Gli aspetti legati alla produzione di sostanze inquinanti ed alla loro emissione in atmosfera sono assai limitati, per le opere assimilabili a quella della presente variante urbanistica, sia in termini quantitativi sia in termini di effetti spaziali sia come durata temporale, in quanto risultano solitamente connessi alle sole attività di cantiere. Infatti nella fase di pieno esercizio, l'area sarà comunque interessata da attività di tipo residenziale. Per le aree di trasformazione a carattere residenziale le principali emissioni inquinanti in atmosfera sono generate da processi di combustione derivanti dagli impianti termici di riscaldamento e produzione di acqua calda. Tale tipologie di attività non determinano emissioni atmosferiche rilevanti. Inoltre, si può presumere, considerate le ridotte dimensioni dell'area oggetto di variante di destinazione d'uso e le caratteristiche dell'insediamento, ulteriori criticità, legate per esempio all'aumento del traffico veicolare, sono al momento da scongiurare.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Nel 2007 l'ARTA Sicilia, sulla base di un accordo di programma sottoscritto con ARPA Sicilia, ha emanato le linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni che stabiliscono i criteri e le procedure per consentire ai comuni la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio. Per quanto concerne il Comune di Alcamo tale classificazione delle zone acustiche non è stata ancora realizzata. Per quanto riguarda la variazione delle condizioni acustiche durante le fasi di realizzazione delle opere edili, nel quadro della variante urbanistica proposta, queste sono riconducibili, principalmente, alle fasi di approntamento ed esercizio del cantiere ed al trasporto dei materiali da costruzione, che possono arrecare disturbo, comunque risibile, alla fauna ed ai residenti presente nei dintorni. Le emissioni acustiche, caratterizzate dalla natura intermittente e temporanea dei lavori, potranno essere continue e discontinue. In ogni caso i mezzi saranno operativi soltanto nelle ore diurne.

Viste le caratteristiche di insediamento residenziale, l'incremento del rumore in fase di esercizio sarà estremamente ridotto perché prodotto dall'aumento di modeste proporzioni del traffico residenziale.

CONSIDERATO che nel RAP vengono riportate due quadri sinottici sugli impatti:

QUADRO SINOTTICO PRESSIONI

Categorie di pressione	Pressioni attese in fase di cantiere	Pressioni attese in fase di gestione	Componente ambientale interessata
Consumi	<ul style="list-style-type: none"> •Consumi risorsa idrica •Perdita di elementi di naturalità (incolto) •Asportazione del suolo •Sbancamenti ed scavazioni •Impermeabilizzazioni del suolo •Consumi energetici 	<ul style="list-style-type: none"> •Consumi risorsa idrica •Impermeabilizzazione suolo •Consumi energetici 	<p>Acqua Suolo Risorse energetiche Ambiente biotico (vegetazione, biomassa)</p>



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Emissioni	<i>Emissioni in atmosfera:</i> •da riscaldamento •da traffico indotto •da mezzi di cantiere <i>Rumore da:</i> •apparecchiature di lavoro •traffico indotto <i>Vibrazioni da traffico indotto</i>	<i>Emissioni in atmosfera</i> •da riscaldamento •da aumento traffico locale <i>Produzione acque reflue Inquinamento luminoso Rumore e vibrazioni da aumento traffico locale</i>	<i>Aria Acqua Ambiente fisico (rumore, vibrazione, inq.luminoso) Salute umana Ambiente biotico (ecosistemi, fauna)</i>
Ingombri	•Accumuli di materiali •Depositi di materiali di scavo	<i> Volumi fuori terra delle opere edili</i>	<i>Paesaggio</i>
Interferenze	•Rifiuti solidi urbani/ Rifiuti speciali •Aumento e abbandono di rifiuti nelle aree di cantiere	•Aumento del grado di artificializzazione del territorio •Aumento rifiuti urbani	

QUADRO SINOTTICO IMPATTI POTENZIALI

Categorie di pressione	Impatti potenziali attesi	Risposte previste dalla VU	Ulteriori mitigazioni proponibili	Indicazioni di monitoraggio
<i>CONSUMI</i>	<i>Consumo di suolo:</i> - Superficie del lotto edificabile 623 mq circa. - Superficie della porzione da cedere al comune per parcheggio pubblico 78 mq circa.	<i>Parcheggio pubblico con superficie avente una profondità di metri 1,50 metri e lunghezza pari al fronte dell'area prospiciente la via V. Spica.</i>	<i>Contenimento della impermeabilizzazione per l'area da destinare a parcheggio pubblico facendo ricorso a materiali permeabili.</i>	
	<i>Incremento consumo risorsa idrica</i>		<i>Considerazione nelle fasi progettuali successive di recupero delle acque meteoriche utilizzabili per il circuito di scarico dei reflui dei servizi igienici del fabbricato.</i>	
	<i>Incremento consumo risorse energetiche</i>		<i>Considerazione nelle fasi progettuali successive di fonti energie alternative.</i> <i>I progetti di edifici di nuova costruzione dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.</i>	<i>Verifica applicazioni delle condizioni relative all'utilizzo di fonti rinnovabili in fase esecutiva.</i> <i>Certificazione energetica degli involucri edilizi.</i>
<i>EMISSIONI</i>	<i>Aumento emissioni da riscaldamento</i>		<i>I progetti di edifici di nuova costruzione dovranno prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.</i>	<i>Verifica applicazioni delle condizioni relative all'utilizzo di fonti rinnovabili in fase esecutiva.</i> <i>Certificazione energetica degli involucri edilizi.</i>
	<i>Aumento inquinamento luminoso</i>		<i>Adozione di soluzioni progettuali adatte al contenimento.</i>	<i>Verifica applicazioni delle condizioni di relative al contenimento in fase esecutiva.</i>



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

	<i>Aumento impatti da traffico (emissioni, rumore)</i>	<i>Inserimento di un'area a parcheggio pubblico, prospiciente la viabilità pubblica (via V. Spica).</i>		
<i>INGOMBRI</i>	<i>Volumi fuori terra degli edifici</i>	<i>Possibilità di edificare in aderenza con gli edifici esistenti o al confine; Altezza massima degli edifici è pari a metri 11.</i>	<i>Prevedere particolare cura e attenzione allo strato di finitura superficiale delle pareti esterne del fabbricato al fine di mitigare il più possibile l'impatto paesaggistico.</i>	
<i>INTERFERENZE</i>	<i>Ampliamento della superficie edificata</i> <i>Aumento rifiuti solidi urbani</i> <i>Aumento produzione acque reflue</i>	<i>Non cambia la forma dell'urbanizzato.</i> <i>Possibilità di edificare in aderenza con gli edifici esistenti. Riqualificazione urbanistica, attraverso il ridisegno degli isolati e dei lotti.</i> <i>Le acque nere e saponose verranno convogliate nella rete fognaria esistente.</i>		<i>Verifica col gestore del servizio raccolta rifiuti. Verifica della sostenibilità del nuovo carico di acque reflue prodotte da parte della rete fognaria esistente.</i>

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione della proposta di Variante trasmessa e le informazioni che sono state fornite dal servizio 2 del Dipartimento Regionale Urbanistica ARTA Sicilia;

CONSIDERATO che la proposta di Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale P.R.G. approvato con Decreto Assessoriale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica n. 404 in data 04/07/2001, riguarda aree che prima della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, erano classificate in parte a viabilità di progetto e in parte a verde pubblico attrezzato (Z.T.O. Fv1), da destinare come nelle aree limitrofe, zona edificata con morfologia "a spina" (ZTO B2) – con una parte edificabile nella misura di mq 623 circa;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla consultazione del sito del Comune di Alcamo nella sezione dedicata alla pianificazione territoriale, la proposta di variante urbanistica è coerente con le previsioni dello Schema di Massima della Revisione del PRG approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 13/05/2019 che assegna all'area gli stessi parametri urbanistici della ZTO B2 "Zona edificata con morfologia a spina" del PRG vigente, oltre ad una parte da cedere al comune per parcheggio pubblico.

CONSIDERATO E VALUTATO quanto riportato dall'AP nel RAP che la proposta di variante formulata richiama i principi generali, di cui alla Delibera consiliare n. 43 del 13.04.2016 inerenti la "ritipizzazione aree a seguito decadenza vincoli urbanistici. Approvazione atto di indirizzo per il Servizio Urbanistica e Pianificazione";

VALUTATO, che l'area interessata dalla variante urbanistica:

- Non rientra in ambiti di protezione ambientale né interferisce con Siti Natura 2000;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Non interessa aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) di cui alla L.R. n.6 del 3.05.2001;
- Non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267;
- Non sono presenti vincoli paesaggistici, Codice del Paesaggio D.lgs. n. 42/2004, art. 142;
- L'area non rientra in zone di interesse archeologico, storico e artistico;
- Non comprende interventi soggetti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sottoposti alla procedura di VIA;

CONSIDERATO E VALUTATO che la variante urbanistica propone le stesse caratteristiche urbanistiche delle aree adiacenti, in accordo con l'art. 34 del P.R.G. di Alcamo che norma le Z.T.O. designate con il simbolo grafico "B2", edilizia privata case a spina, con un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 5 mc/mq per interventi di edilizia diretta e 7 mc/mq nel caso di Piani di Recupero (PR) di iniziativa pubblica o privata;

VALUTATO che l'area oggetto della Variante urbanistica ricade in un contesto urbano densamente edificato.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area in questione, di cui parte edificabile 623 mq circa e parte da cedere al comune per parcheggio pubblico nella misura di mq 78 circa, costituisce una delle poche aree rimaste libere all'interno del tessuto urbano consolidato;

VALUTATO che il RPA non ha fornito elementi conoscitivi e studi volti a confermare l'attuale fabbisogno di aree destinate a scopi residenziali.

VALUTATO che nel RAP e nella relazione tecnica non vengono riportati i dati relativi gli abitanti insediabili

CONSIDERATO E VALUTATO che nel Rap viene riportato che tutte le reti tecnologiche, necessarie all'urbanizzazione della zona, alle quali verranno allacciate le reti di progetto, sono presenti sulle vie di accesso esistenti all'area d'intervento, in particolare i reflui civili immessi nella rete fognaria comunale, ma non ha riportato né il relativo l'incremento del carico fognario in relazione alla variante urbanistica, né se la rete fognaria e il sistema di depurazione comunale siano in grado di sopportarlo;

CONSIDERATO che sussiste l'obbligo dettato dall'art. 13 della legge 64/74, secondo cui i piani comunali (generali e attuativi) dovranno richiedere il parere del competente ufficio del genio civile ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Il Genio Civile non ha ancora espresso il parere ai sensi dell'art.13 della legge n°64/74.

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050; a tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RPA non vengono considerati gli aspetti ambientali relativi al consumo di suolo ed in particolare non vengono analizzati gli impatti cumulativi ad esso associati anche in considerazione delle numerose varianti presentate nell'area del Comune di Alcamo;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO e VALUTATO che nel RPA l'analisi delle componenti ambientali con particolare riferimento alle componenti acqua, rifiuti, viabilità ed i relativi impatti non sono stati adeguatamente analizzati, in relazione anche al numero di abitanti insediabili a seguito della realizzazione della proposta di variante;

CONSIDERATO E VALUTATO che nel Rapporto Preliminare Ambientale in merito agli impatti viene affermato a pag.11 che *“i possibili impatti ambientali negativi derivanti dall'attuazione delle previsioni della Variante Urbanistica saranno minimizzati attraverso una progettazione accorta”* e non viene riportata alcuna considerazione ambientale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO E VALUTATO che complessivamente il RPA risulta carente e non risponde ai contenuti previsti dall'Allegato I del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che in particolare nel quadro conoscitivo ambientale del RAP è necessario approfondire la caratterizzazione ed i potenziali impatti relativi alle componenti ambientali maggiormente interessate dalle azioni previste dalla variante;

VALUTATO che dall'esame dei contenuti del RAP, la variante urbanistica è potenzialmente idonea a determinare un aumento del carico urbanistico e della pressione antropica a carico delle diverse componenti ambientali con potenziali effetti diretti ed indiretti, e ciò avrebbe meritato un maggiore approfondimento, anche in considerazione che, siamo in presenza di una delle poche aree libere all'interno del tessuto urbano;

VALUTATO in conclusione che non è possibile escludere eventuali significativi impatti sulle componenti ambientali nell'area di contesto dell'intervento;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO
ESPRIME**

parere di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del procedimento TP 2-30 “Relativa alla Variante per decadenza vincoli espropriativi su terreno di proprietà del sig. Alesi Angelo e Alesi Giuseppe, ai sensi dell'art.12 del D.L.gs 152/06 e s.m.i.” ricadente nel Comune di Alcamo (TP).

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.